



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

OGGETTO: Presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4353/2026 e adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con determinazione R.G. n. 752 del 31 dicembre 2018, il Consiglio regionale ha aderito alla convenzione Consip denominata Servizio Integrato Energia 3 - Lotto 10 Regioni Calabria e Basilicata e ha affidato alla società Siram S.p.A., con sede legale Via Bisceglie, 95 - Milano - 20152 - P.I. /C.F. 08786190150, aggiudicataria della predetta convenzione, il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici della sede del Consiglio regionale della Calabria, per un importo complessivo pari a euro 2.721.044,14 (duemilionesettecentoventunomilaquarantaquattro/14), oltre IVA al 22%, per la durata contrattuale di anni sei decorrenti dall'1 aprile 2019, data di presa in consegna degli impianti relativi al servizio energia e con scadenza al 31 marzo 2025;
- con nota acquisita agli atti in data 16 giugno 2023 al n. 12188 di prot. gen., la Siram S.p.A. ha proposto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) dell'allegato II al d.lgs. 115/2008, la rinegoziazione con proroga della durata del contratto sopra descritto, al fine di svolgere le ulteriori prestazioni necessarie a completare il processo di riqualificazione energetica dell'Ente, già avviato con gli investimenti eseguiti nell'ambito del vigente contratto, nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo nazionale del risparmio energetico, così come stabilito dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- al fine di valutare la legittimità della proposta di rinegoziazione con proroga sopra descritta, questo Settore ha condotto un'indagine sul portale "Acquisti in rete" di Consip, per verificare la sussistenza di una nuova convenzione avente ad oggetto il servizio da acquisire e, all'esito della suddetta indagine, è emersa la sussistenza di una convenzione denominata "Servizio Integrato Energia 4" - SIE 4, lotto 15 - Calabria e Sicilia, aggiudicata al RTI "Ecosfera Servizi/Graded/Conmar";
- pertanto, in adempimento dell'obbligo generale di ricorso a Consip S.p.A. per l'acquisizione del servizio di manutenzione di immobili e impianti e, altresì, al fine effettuare la valutazione comparativa con la proposta di rinegoziazione con proroga, come richiesto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza amministrativa, questo Settore con nota prot. n. 6599 del 21 marzo 2024, ha emesso Richiesta Preliminare di Fornitura (n. 7755722 del 21 marzo 2024) per la Convenzione *de qua*, non vincolante per l'Amministrazione e, contestualmente, ha chiesto alla Siram S.p.A. di dettagliare le caratteristiche tecniche ed economiche della proposta di rinegoziazione con proroga;
- a seguito di numerose interlocuzioni e richieste di chiarimenti agli operatori economici Siram S.p.A. ed Ecosfera Servizi S.p.A., l'Ente ha acquisito agli atti le proposte di seguito descritte, ritenute comparabili in quanto basate sui medesimi servizi resi:
 - il Piano di Riqualificazione Energetica - Rev. 01 contenente l'offerta tecnico - economica relativa all'estensione contrattuale di anni 6, ai sensi del sopra citato d.lgs. 115/2008, trasmesso dalla Siram S.p.A. e acquisito agli atti in data 23 ottobre 2024 al n.19600 di prot. gen. e successivamente rimodulato, a seguito di richiesta di integrazioni per opportuni approfondimenti (giusta nota prot. n. 1377 del 15 gennaio 2025), con nota acquisita agli atti in data 10 febbraio 2025 al n. 3476 di prot. gen., per un canone totale di euro 2.812.287,60 oltre IVA;
 - il Piano Tecnico Economico relativo alla Richiesta Preliminare di Fornitura n. 7755722 del 21 marzo 2024, trasmesso dalla società mandataria Ecosfera Servizi S.p.A. con nota acquisita agli atti in data 19 dicembre 2024 al n. 25636 di prot. gen., per un canone totale di euro 3.318.734,00 oltre IVA;
- al fine di effettuare un'approfondita valutazione delle proposte pervenute da parte degli operatori summenzionati, il RUP ha ritenuto necessario richiedere al dirigente l'individuazione di un gruppo di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria e di comparazione tra le offerte, giusta nota doc. int. n. 681 del 4 febbraio 2025;
- pertanto, in accoglimento della richiesta sopra descritta, il dirigente del Settore Tecnico, con dispositivo n. 3054 del 4 febbraio 2025, ha istituito una struttura operativa per la formulazione della

relazione di raffronto tra le proposte *de quibus*, sia sotto il profilo giuridico che tecnico economico, tenendo conto delle specifiche esigenze dell'Ente in merito alla acquisizione del servizio energia;

- dalle risultanze dell'attività comparativa svolta, giusta la relazione istruttoria doc. int. n. 1087 del 21 febbraio 2025, sono emerse ragioni di convenienza, sia sul piano quantitativo che qualitativo, a favore della proposta di rinegoziazione con proroga, per la durata di anni 6 (sei), formulata da Siram S.p.a, nonché la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti l'applicazione dell'istituto della rinegoziazione con proroga, ai sensi del d.lgs. 115/2008, individuati dal medesimo decreto e delineati dalla giurisprudenza amministrativa;
- pertanto, con determinazione dirigenziale n. 131 del 25 marzo 2025:
 - è stato approvato il Piano di Riqualificazione Energetica - Rev. 01 della Siram S.p.a., acquisito agli atti in data 15 gennaio 2025 al n. 1377 di prot. gen., contenente l'offerta tecnico - economica relativa alla rinegoziazione con proroga per la durata di anni 6 (sei), ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) dell'Allegato II al D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e il relativo quadro economico di spesa;
 - per l'effetto, si è proceduto alla rinegoziazione con proroga, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) dell'Allegato II al d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, del contratto avente ad oggetto il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici della sede del Consiglio regionale della Calabria, stipulato in adesione alla Convenzione SIE3, per la durata di anni 6 (sei);
 - è stata impegnata la somma complessiva pari a euro 1.739.657,67 (unmilionesettecentotrentanovemilaseicentocinquantesette/67), IVA al 22% inclusa, per le annualità 2025, 2026 e 2027, prenotando la restante somma di euro 2.022.058,22 (duemilioniventiduemilacinquantotto/22) IVA al 22% inclusa, per le successive annualità;

CONSIDERATO CHE,

- la società Ecosfera Servizi S.p.A., capogruppo del raggruppamento aggiudicatario del "Servizio Integrato Energia 4" - SIE 4, lotto 15 - Calabria e Sicilia, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria, per richiedere:
 - l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dello scrivente n. 131 del 25 marzo 2025, con la quale si è proceduto alla rinegoziazione con proroga, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) dell'Allegato II al d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 del contratto avente ad oggetto il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici della sede del Consiglio regionale della Calabria, stipulato in adesione alla Convenzione SIE3, per la durata di anni 6 (sei);
 - l'inefficacia del contratto stipulato tra il Consiglio regionale della Calabria e la Siram S.p.A. in data 27 marzo 2025, rep. n. 2827 del 7 aprile 2025, recante "Rinegoziazione con proroga, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b) dell'Allegato II al d.lgs. 115/08 del contratto avente ad oggetto il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici della sede del Consiglio regionale della Calabria";
 - la condanna dell'Amministrazione resistente ad aderire alla Convenzione Consip SIE4 e a stipulare il relativo contratto con la ricorrente;
- con determinazione n. 177 del 2 marzo 2026 si è preso atto della sentenza n. 126/2026 del TAR Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria, pubblicata in data 23 febbraio 2026, trasmessa a questo Settore con doc. int. n. 1056 del 24 febbraio 2026, con la quale è stata accolta la domanda di annullamento proposta da Ecosfera Servizi S.p.A., e per l'effetto:
 - è stato disposto l'annullamento della determinazione del dirigente del Settore Tecnico del Consiglio regionale della Calabria n. 131 del 25.3.2025;
 - è stata dichiarata l'inefficacia del contratto rep. n. 2827 del 7 aprile 2025, stipulato tra il Consiglio regionale della Calabria e la SIRAM S.p.a. (oggi "Veolia Italia S.p.A.", giusta la nota prot. gen. n. 23702 del 2 dicembre 2025) in data 27 marzo 2025;
- avverso la sentenza n.126/2026 la Veolia Italia S.p.A. (già Siram S.p.A.) ha proposto appello al Consiglio di Stato deducendo:
 - *error in procedendo*: erroneità della sentenza (capo 12) per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29, 41 e 120 Cod. proc. amm., nonché per eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche e, in particolare, per illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza;
 - *error in iudicando*: difetto e contraddittorietà della motivazione ed erroneità della sentenza (capi 13 e 14) per violazione e/o falsa applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 115 del 2008, dell'art. 26 legge n. 488 del 1999, dell'art. 1, comma 449, legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 7, d.l. n. 95 del 2012; eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche;

- *error in iudicando*: erroneità della sentenza (capo 15) per violazione e/o falsa applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 115 del 2008; eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche;
- *error in procedendo ed error in iudicando*: erroneità della sentenza (capo 17) per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 121, 122, 133 Cod. proc. amm.; eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche;
- il Consiglio regionale della Calabria (la Regione Calabria) ha aderito con un appello incidentale deducendo:
 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, lett. b), all. II, d.lgs. n. 115 del 2008; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 449, l. n. 296 del 2006; dell'art. 1, comma 7, d.l. n. 95 del 2012, conv. con l. n. 135 del 2012; dell'art. 1, comma 510, l. n. 208 del 2015; dell'art. 9, comma 3, d.l. n. 66 del 2014, conv. con l. n. 89 del 2014; e del d.P.C.M. 11 luglio 2018; contraddittorietà della motivazione;
 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, lett. b), all. II, d.lgs. n. 115 del 2008; carenza e/o contraddittorietà della motivazione;

DATO ATTO CHE all'esito del giudizio introdotto dal ricorso sopra descritto, con doc. int. n. 2871 del 3 giugno 2026, è stata trasmessa a questo Settore la sentenza n. 4353/2026 del Consiglio di Stato, con la quale è stato respinto l'appello principale proposto dalla Veolia Italia S.p.A., nonché l'appello incidentale della Regione Calabria (Consiglio regionale della Calabria);

RITENUTO, pertanto, di

- dover prendere atto della sentenza n. 4353/2026, pubblicata in data 1° giugno 2026, del Consiglio di Stato Sez. V;
- per l'effetto, porre in essere tutte le attività conseguenti alla definitiva declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra il Consiglio regionale della Calabria e Siram S.p.A. in data 27 marzo 2025 n. 6864, recante "Rinegoiazione con proroga, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b) dell'Allegato II al d.lgs. 115/08, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici della sede del Consiglio regionale della Calabria, quale servizio essenziale per il corretto svolgimento delle attività istituzionali e amministrative dell'Ente;

VALUTATA la necessità di apporre al presente provvedimento la clausola di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 54 comma 8 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001, nel testo vigente con ss.mm.ii., al fine di garantire la celere presa d'atto della sentenza del giudice amministrativo;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il d.lgs. 31 marzo 2023, n.36;
- il d.lgs. 115/2008;
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 83 del 22 dicembre 2023;
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti" ed in particolare gli articoli 5 e 9;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria, modificato e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018;
- la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 47 del 4 luglio 2022, con la quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di dirigente del Settore Tecnico;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 43 del 2 luglio 2025, con la quale è stato prorogato allo scrivente l'incarico di dirigente del Settore Tecnico;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 18 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2026-2028;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato,

- **di prendere atto** della sentenza del Consiglio di Stato Sezione V con la quale viene rigettato:
 - l'appello principale della Veolia Italia S.p.A. contro la sentenza del TAR Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 126/2026;
 - l'appello incidentale proposto dalla Regione Calabria (Consiglio regionale della Calabria) avverso la medesima sentenza n. 126/2026;
- **per l'effetto, porre in essere** tutte le attività conseguenti alla definitiva declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra il Consiglio Regionale della Calabria e Siram S.p.A. in data 27 marzo 2025 n. 6864, recante "Rinegoziazione con proroga, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b) dell'Allegato II al d.lgs. 115/08, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici della sede del Consiglio regionale della Calabria, quale servizio essenziale per il corretto svolgimento delle attività istituzionali e amministrative dell'Ente;
- **di apporre** al presente provvedimento la clausola di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 54, comma 8, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss.mm.ii.;
- **di disporre** l'adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al dirigente dell'Area Gestione;
 - al Direttore generale;
 - al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;
 - al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
 - all'Ufficio Rapporti con le Avvocature e questioni attinenti al contenzioso – Direzione generale;
 - all'operatore economico Veolia Italia S.p.A., esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: UdbCentroSud@pec.siram.it;
- **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento, sul B.U. della Regione Calabria.

II RUP

arch. Vincenzo Sorrenti

IL DIRIGENTE

arch. Gianmarco Plastino